

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETÀ- DOMICILIO

Articolo 1) Denominazione

1.1 La Società è denominata: "**Capitai For Progress Single Investment S.p.A.**".

Articolo 2) Sede

2.1 La Società ha sede a Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3) Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione in proprio, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società, anche autorizzate, ed enti costituiti o da costituire; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, quotati e non quotati, nelle borse valori italiane o estere, sempre con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
- b) l'attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese;
- c) l'acquisto, la vendita, la locazione e, in generale, la gestione di beni immobili aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, il noleggio di arredamento, la ristrutturazione, l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, l'attività di *facility management* e di prestazione di servizi ai locatari degli immobili.

3.2 Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

3.3 Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare e

immobiliare, nonché rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di terzi, costituire o partecipare nella costituzione di ogni tipo di associazione/ aggregazione prevista dalla legge.

- 3.4 Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di prestazione di servizi di pagamento.

Articolo 4) Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 202~~32~~. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 5) Domicilio

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. Ai suddetti domicilia dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

CAPITALE - AZIONI- CONFERIMENTI - RECESSO

Articolo 6) Capitale

- 6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 674.700,00, ed è rappresentato da n. 584.700 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 6.2 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile.
- 6.3 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Articolo 7) Azioni

- 7.1 Le azioni ~~ordinarie non sono rappresentate da titoli azionari e possono essere sono~~ sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 ~~e sono immesse nel sistema di gestione accentrata.~~
- 7.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.

7.3 In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 8) Conferimenti

8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 9) Recesso

9.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, i soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 10) Convocazione

10.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Avvenire o Italia Oggi. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

10.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

10.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ricorrendo le condizioni di legge, per l'approvazione del bilancio l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.4 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 11) Votazioni

11.1 Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, gli aventi diritto di voto possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero in via elettronica.

11.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

11.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e/ o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica

certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

11.4 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 12) Svolgimento

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi del successivo paragrafo 14.1, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci), presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

12.2 Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

12.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge e dal presente Statuto.

12.4 Il Presidente è assistito da un segretario designato dal Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13) Nomina

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

13.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il diverso periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

13.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 14) Presidente

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto.

14.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

Articolo 15) Convocazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Articolo 16) Riunioni e deliberazioni

16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

16.2 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti scambiando se del caso documentazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve trovarsi anche il Segretario.

16.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario (designato dal Presidente e che può essere scelto anche al di fuori dei soci) e firmato dal Presidente.

16.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Articolo 17) Poteri

17.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

17.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione

nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 18) Rappresentanza della Società

- 18.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 18.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 19) Rimborso spese

- 19.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione delle azioni della Società. L'Assemblea può determinare il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20) Collegio sindacale

- 20.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 20.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 20.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21) Revisione dei conti

- 21.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti

di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22) Esercizio sociale

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23) Utili

23.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi diversamente, viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea.

23.2 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

23.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

Articolo 24) Scioglimento e liquidazione

24.1 Verificandosi la scadenza del termine di durata o in caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Articolo 25) Disposizioni generali

25.1 Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.